



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2010/2011

Nel giorno 23 luglio 2010 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 20.01.2009, n.17, con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 15/07/2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2010/2011;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Si richiama integralmente il C.C.N.I. sottoscritto il 15/07/2010 con le seguenti integrazioni:

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE E I.R.C.

ART. 1 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 3.7.2001, n.255, convertito con l. 20.8.2001, n.333, e dell'art. 2 della l. 22.11.2002, n. 268, integrati dalle disposizioni che saranno emanate dal M.I.U.R. a disciplina delle operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. I Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal C.C.N.I. 15/07/2010.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

3. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Analogamente, ove sussista disponibilità di ore, la cattedra orario esterna costituita in organico di diritto, a domanda del titolare, potrà essere ricomposta con completamento presso altra sede, facendo salvo il criterio della facile raggiungibilità. La modifica della composizione delle cattedre orario esterne, nei casi sopra indicati, avverrà previa intesa tra i Dirigenti Scolastici degli istituti interessati, che assicureranno altresì la corretta informazione all'Ufficio territoriale competente.

4. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo dell'Ufficio territoriale e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dall'articolo 3 del C.C.N.I. 15/07/2010; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche dell'Ufficio territoriale.

5. Fermo restando quanto esplicitato dall'art. 2 del C.C.N.I. 15/07/2010, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l'esubero lo consenta sarà data priorità, nell'ordine, ai posti finalizzati a garantire:

- A) la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;
- B) l'attivazione di iniziative progettuali funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.

6. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del CCNI 15/07/2010, e per i fini indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si conviene che, nell'ambito di progetti finalizzati a garantire le esigenze di continuità di sostegno ad alunni affetti da disabilità particolarmente gravi, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione già assegnati a sostegno di alunni iscritti presso diversa istituzione scolastica, possono presentare domanda di utilizzazione presso detta ultima istituzione scolastica per garantire la predetta continuità. Tale tipologia di utilizzazione non interrompe la continuità di servizio presso la scuola di titolarità del docente.

ART. 2 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.

1. Nel rinviare al C.C.N.I. 15/07/2010 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che:

- A) Tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

pervenire, tramite la scuola di servizio o direttamente, agli Uffici territoriali competenti ad adottare il relativo provvedimento, utilizzando i moduli allegati al medesimo C.C.N.I. (uno per ciascun provvedimento richiesto). Non potrà, comunque, essere considerata causa di esclusione l'utilizzazione di modelli diversi, eventualmente predisposti dagli Uffici territoriali.

Nell'ipotesi in cui siano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente dell'Ufficio territoriale di titolarità.

- B) L'eventuale revoca delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dovrà pervenire agli Uffici competenti all'adozione degli atti conseguenti prima dell'effettuazione delle operazioni di assegnazione di sede per mobilità annuale. Le revoche pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
- C) Per le operazioni di utilizzazione dei docenti di ogni ordine e grado di istruzione, si procederà, di norma, per convocazione, che sarà notificata mediante avviso pubblicato all'Albo dell'Ufficio territoriale competente, oltre che con altre modalità ritenute idonee (avviso agli organi di stampa, alle istituzioni scolastiche del territorio, alle OO.SS. di categoria, inserimento sul sito web dell'amministrazione, etc.). L'attribuzione delle sedi avverrà, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili, ove ciò non comporti ulteriore aggravio per l'erario.
- D) Il quadro iniziale complessivo delle disponibilità sarà affisso all'Albo dell'Ufficio territoriale competente, di norma, entro le 48 ore antecedenti la data della convocazione.
- E) Eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel settennio, andranno ad integrare il quadro già precedentemente definito e saranno rese utili, ai fini delle operazioni, all'inizio della prima convocazione successiva.

ART. 3 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

1. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi dovranno essere prodotte in data compatibile con l'espletamento delle operazioni entro il **31 agosto 2010**.
2. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.
3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

ART. 4 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art. 8 del C.C.N.I. 15/07/2010- che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferita anche ai portatori di protesi agli arti inferiori ed ai non deambulanti.

TITOLO III - PERSONALE A.T.A.

ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola

1. Per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 11bis del C.C.N.I. 15/07/2010, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo che ne faccia richiesta (con esclusione di chi, avendone diritto, non abbia dato disponibilità all'incarico nella propria scuola o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale), come di seguito specificato:

In primo luogo gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 nonché gli assistenti amministrativi inclusi nella graduatoria del medesimo beneficio economico, nell'ordine della graduatoria medesima e, successivamente, gli aspiranti graduati come sotto specificato:

Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l'anzianità di carriera.

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo.

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all'eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008

All'interno di ciascuna fascia, ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008, e nelle fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.

Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al C.C.N.I. 3/12/2009 è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al presente articolo in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle graduatorie medesime.

Le relative domande dovranno essere presentate agli Uffici territoriali competenti entro il **6 agosto 2010**.

2. La graduatoria risultante, effettuati gli incarichi annuali, potrà essere utilizzata anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti Amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all'incarico.

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, ma tale incarico non potrà dare luogo a proroghe in ragione del permanere dell'assenza del D.S.G.A. oltre tale data. L'incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire.

In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.

ART. 6 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal precedente Art.8, si richiamano integralmente, per il personale A.T.A., le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 15/07/2010, fatto salvo, per quanto riguarda l'ordine delle precedenze indicate nell'art. 19 del C.C.N.I. 15/07/2010, quanto indicato dal precedente art. 5 del presente contratto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

TITOLO IV - NORME COMUNI

ART. 7 - Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 29.11.2007.

ART. 8 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 29.11.2007 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 15/07/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI FIRMATARIE

LA PARTE PUBBLICA FIRMATO

LA PARTE SINDACALE

FLC – CGIL - FIRMATO

CISL - Scuola FIRMATO

UIL - Scuola FIRMATO

SNALS - CONFSAL FIRMATO

GILDA-UNAMS FIRMATO